



COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

ORDINANZA n° 1/2014 DEL 29.09.2014

OGGETTO: Divieto di pascolo sui fondi privati.

IL SINDACO

Considerate le ripetute segnalazioni che pervengono dai proprietari di fondi agricoli a causa dei danni che ai fondi medesimi vengono provocati dal bestiame lasciato libero di pascolare;

Osservato che l'introduzione delle greggi nei fondi privati e pubblici, avviene nelle ore più disparate sia di giorno che di notte, anche in considerazione del continuo spostarsi delle medesime, e pertanto non è possibile effettuare un adeguato controllo e un'adeguata vigilanza;

Considerato che la presenza di animali al pascolo può essere causa del diffondersi di malattie infettive sia perché per natura attirano insetti di ogni genere quali mosche, zanzare e zecche sia perché i loro escrementi creano inconvenienti igienici non trascurabili;

Ritenuto pertanto di dovere emanare specifica ordinanza con la quale disporre agli allevatori di bestiame il divieto assoluto di pascolo nelle predette aree di proprietà di privati, al fine di evitare i disagi lamentati;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008;

Visti gli artt. 41,42,43 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n° 320 "Regolamento di polizia veterinaria";

Visto l'art. 54, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recita "Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica";

Visto l'art. 10 del vigente regolamento comunale di polizia rurale, il quale stabilisce che, senza il consenso del proprietario del fondo, è vietato il pascolo su terreni di proprietà altri;

ORDINA

sui fondi privati, senza il consenso del proprietario, che sia fatto assoluto divieto di pascolo e di accesso di animali, con decorrenza immediata;

DISPONE

- che alla presente ordinanza venga data la massima diffusione mediante affissione sugli appositi spazi ubicati nel territorio comunale, presso la sede comunale, gli uffici comunali;
- che sia pubblicata nel sito internet dell'Ente;
- l'invio della presente al Prefetto, alla Stazione Carabinieri di Omegna, al Corpo Forestale - Stazione di Omegna, incaricati alla verifica dell'esecuzione della presente ordinanza da parte dei cittadini.

Per le violazioni alla presente ordinanza sindacale, fatte salve le disposizioni penali, si applicano le norme previste dalla Legge 689/81. In caso di recidiva le sanzioni amministrative indicate sono aumentate al massimo fino al triplo e si applicano automaticamente al momento dell'accertamento, da parte dell'organo accertatore, previa acquisizione dei dati di cui sopra presso gli organi di Vigilanza. Le somme introitate dall'applicazione delle sanzioni di cui alla presente ordinanza sono devolute all'ente.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro il termine di 60 giorni, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, lì 29.09.2014

IL SINDACO
(Pizzi Sebastiano)